

CXXIV.

1ª TORNATA DI SABATO 4 LUGLIO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GRIPPO

INDICE.

Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	Pag.
Proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909	5335
ROTH	5336
DANEO, <i>ministro</i>	5336
Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma	5337
DANEO, <i>ministro</i>	5337-38-41
FEDERZONI	5338
CARCANO, <i>presidente della Giunta generale del bilancio</i>	5339-40
Disegno di legge (<i>Approvazione</i>):	
Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, per la soppressione dei convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e di Parma	5341
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
Istituzione presso la Regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali	5341
Sospensiva Cavagnari	5341
CAVAGNARI	5341
ROTH	5341
DANEO, <i>ministro</i>	5342
RAMPOLDI	5342
La sospensiva è ritirata	5342
CAVAGNARI	5342-48
ROTH	5345
BIANCHI VINCENZO	5347
RAMPOLDI	5347
ADINOLFI	5347
DANEO, <i>ministro</i>	5347-49
NAVA OTTORINO, <i>relatore</i>	5349
Costruzione di edifici postali e telegrafici	5350
NUVOLONI	5350
RICCIO, <i>ministro</i>	5351
Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli romani	5365
AGNESI	5365
VALENZANI	5367-70
VERONI	5368
BOVETTI	5368
RICCIO, <i>ministro</i>	5368
NAVA CESARE, <i>relatore</i>	5369

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Se ne dia lettura.

VALENZANI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 235-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, e 22 giugno 1913, n. 780, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1915.

« Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, di cui agli articoli 34 e 35 della sopra indicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto; ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780 ».

A quest'articolo l'onorevole Roth ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo la parola scoperto del secondo comma, sopprimere le parole: ferme rimanendo

La seduta comincia alle 10.5.

VALENZANI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780 ».

« Aggiungere :

Art. 1-bis.

« Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780, ad eccezione di quella dell'articolo 5 che viene così sostituito :

« Quando una cattedra di materia complementare fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potrà essere assegnato a *qualsiasi altra cattedra*, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

L'onorevole Roth ha facoltà di parlare.

ROTH. A proposito di questo disegno di legge che contiene una proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, mi permetto di pregare il ministro della pubblica istruzione e il rappresentante della Giunta generale del bilancio, perchè vogliano accettare una modificazione della quale darò ragione in brevissimi termini.

Questa legge di proroga che stabilisce il termine al 31 luglio 1915 per il riordinamento della tabella del personale degli aiuti e degli assistenti universitari richiama un articolo della legge del 22 giugno 1913, legge la quale prorogava già il termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore.

Ora in questa legge 22 giugno 1913 è contenuta nell'articolo 5 una disposizione per la quale, quando si sopprima o scompaia temporaneamente una cattedra di insegnamento complementare, alla quale appartenga un personale di ruolo, aiuti e assistenti, il personale ad essa addetto potrà essere assegnato ad un'altra cattedra di materie complementari, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per questa limitazione del passaggio del personale assistente, che già apparteneva alla cattedra complementare soppressa, ad altra cattedra pure di materie complementari, si verifica l'inconveniente che alcune cattedre di materie complementari che ricevono il nuovo personale possono qualche volta, aver pleora di questo personale mentre invece in quegli stessi istituti universitari in altre cattedre può succedere che il personale manchi, e la legge

del 1909, per le sue successive proroghe, non lascia la possibilità di adibire, per ragioni di difficoltà di tesoro, a queste cattedre quel personale che loro bisognerebbe.

Ed allora, ferma rimanendo la facoltà sancita dall'articolo 5, che cioè il personale che rimanga privo di assegnazione per scomparsa della cattedra complementare possa essere assegnato ad altra cattedra, la mia proposta, pur mantenendosi nei limiti temporanei di una proroga, che l'esperienza ci ha insegnato che può durare più di un lustro, tende a far sì che questo personale, che rimane in carica, possa essere assegnato a qualsiasi cattedra, cioè anche a una cattedra fondamentale, sempre però che a questa assegnazione si proceda con i criteri che si seguono per l'assegnazione alle cattedre complementari, cioè sentita la facoltà, sentito il parere del Consiglio accademico e quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La mia proposta quindi tende a sopprimere le parole: « ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780 », e di più ad aggiungere una modificazione a quell'articolo 5 per la quale si dovrebbe dire che queste assegnazioni si possono fare per qualsiasi cattedra.

Tutto ciò non importa aggravio del tesoro; e rimane sempre libera la disponibilità di questo personale per assegnarlo o no a quelle cattedre, complementari o fondamentali, che hanno bisogno di maggior personale, e a cui non si è potuto provvedere con il riordinamento della tabella.

Non ho altro da aggiungere.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Debbo riconoscere che la proposta dell'onorevole Roth è, per i motivi che egli ha svolto, sensata e ragionevole. Il ministro aveva pensato egli stesso a presentarla, ma poi non l'aveva fatto per una ragione abbastanza seria, cioè che, trattandosi di una proroga di un solo anno, avanzando una tale proposta avrebbe mostrato già la convinzione che siano inevitabili ulteriori proroghe, perchè in un solo anno certo poca o nulla sarà l'occasione di applicare questa facoltà.

Però, messa ora avanti dall'amico onorevole Roth, poichè non posso negare che s'ia ragionevole la sua previsione della possibilità di proroghe ulteriori, così accolgo volentieri la concessione di una facoltà che

potrà essere utilmente usata, e quindi non ho difficoltà ad accettare gli emendamenti da lui proposti.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Roth, l'articolo 1º rimane così formulato:

« Il termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795), già prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, è prorogato ancora fino al 31 luglio 1915.

« Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario, di cui agli articoli 34 e 35 della sopra indicata legge, tuttora esistenti, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta, e potrà provvedersi alla sostituzione nei casi che taluno di essi rimanga scoperto ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Segue l'articolo 1-bis, proposto dall'onorevole Roth, ed accettato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, che diviene articolo 2, e che è così formulato:

« Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780, ad eccezione di quella dell'articolo 5 che viene così sostituito:

« Quando una cattedra di materia complementare fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potrà essere assegnato a qualsiasi altra cattedra, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, che diventa 3:

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni, da introdursi nel bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio 1914-15 in dipendenza della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma.

Se ne dia lettura,

VALENZANI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 245-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il termine indicato dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914 in forza dell'articolo 1º della legge 8 giugno 1913, n. 617, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917 ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'esecuzione della presente legge e delle precedenti riguardanti la zona monumentale di Roma è direttamente assunta dal Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Art. 3.

« Tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge passerà in consegna al comune di Roma l'area segnata con tinta verde nella pianta annessa alla presente legge.

« Sono esclusi dal passaggio al comune tutti i monumenti, ruderi e fabbricati esistenti nell'area suddetta.

« A cura e per decreto del ministro della pubblica istruzione verrà delimitata l'area che, annessa alle Terme Antoniniane, rimane in sua consegna ».

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. In seguito a talune osservazioni del Commissario Regio di Roma, e di altri che si interessano all'argomento, considerata la stagione che ormai non permetterebbe più di eseguire taluni lavori di completamento, chiedo che il termine di tre mesi sia portato a sei mesi.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 3 che, con la modificazione proposta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, risulta così formulato:

« Sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge passerà in consegna al comune di Roma l'area segnata con tinta verde nella pianta annessa alla presente legge.

« Sono esclusi dal passaggio al comune tutti i monumenti, ruderi e fabbricati esistenti nell'area suddetta.

« A cura e per decreto del ministro della pubblica istruzione verrà delimitata l'area che, annessa alle Terme Antoniniane, rimane in sua consegna ».

(È approvato).

Art. 4.

« L'area consegnata al comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni già di proprietà comunale compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma descritto all'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, numero 4730, saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili, ed il Comune non potrà fabbricarvi e dovrà conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti ».

(È approvato).

Art. 5.

« Il perimetro della zona monumentale viene esteso, per gli effetti del vincolo, alle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.

« Alle aree stesse è applicabile il disposto dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578 ».

DANELO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANELO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego la Camera di notare che mentre il perimetro della zona monumentale verrebbe con questa legge esteso, per gli effetti del vincolo, alle aree segnate con speciale tratteggio, per altra parte viene lievemente ristretta la zona già vincolata nella parte che tocca la scuola d'applicazione per gli ingegneri, la quale acquista così la possibilità, di costruire in una piccola area, che non presenta certo interesse archeologico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Federzoni.

FEDERZONI. Io accennerò pochissime osservazioni e raccomandazioni che, non per mia colpa, non potei fare nella sede che sarebbe stata più opportuna, cioè in sede di discussione generale del progetto di legge.

Anzitutto, rendo lode amplissima all'onorevole ministro della pubblica istruzione per avere disposto che il vincolo sulla zona monumentale sia esteso anche a quella parte di Roma in cui i Fori imperiali aspettano di essere rimessi in luce, per tutta la loro bellezza, per tutto il loro valore storico, archeologico e pittoresco.

Osservo peraltro: questa proroga del vincolo accennato, è inutile che noi ci illudiamo, come non è la prima, non sarà certamente l'ultima; perchè, di fronte all'imponenza dei lavori da eseguirsi, sono purtroppo ristretti i mezzi dei quali lo Stato dispone per raggiungere i fini che esso si è prefissi secondo il disegno grandioso concepito dall'alta mente del nostro onorando collega Guido Baccelli. Io raccomando dunque al Governo che, nell'attuazione di tale disegno, e nell'esercizio di questo vincolo, che di fatto è veramente indeterminato sia per quanto riguarda il tempo sia, anche, per quanto riguarda le facoltà dello Stato, si tenga conto pure dei legittimi interessi così del comune di Roma come della privata proprietà. Per ciò sarebbe necessario che, almeno in conformità della legge sulle espropriazioni, fossero chiariti con maggior precisione, una volta per sempre (si intende, per quanto lo consente la natura dell'impresa) i tipi e i disegni delle opere da eseguirsi entro il perimetro dei terreni vincolati.

E così per quello che tocca, nel caso speciale di questa legge, gli interessi del comune di Roma, sarebbe opportuno che si considerassero parimenti le necessità cui il comune di Roma si trova a dover fronteggiare, per adempiere interamente gli impegni che esso è stato costretto ad assumersi anche in forza delle leggi e convenzioni precedenti. Noi vediamo, per esempio, che questa legge gli addossa la manutenzione di aree non ancora sistemate, e viceversa esclude dal passaggio al comune medesimo i fabbricati, che dovrebbero e potrebbero essere dall'Amministrazione municipale adibiti a uffici, ad abitazioni dei guardiani, ecc.

Questo, ripeto, contro quanto dispone-

vano le precedenti convenzioni fra Stato e comune.

Così, io esprimo il voto che gli avanzi dei fondi messi a disposizione della Commissione Reale, dato pure che avanzi effettivamente si abbiano, siano passati al comune affinché esso possa essere alquanto allgerito dei gravi oneri che gli sono di continuo imposti.

In ogni modo, ritengo che soprattutto si debba raccomandare al Governo una buona e giudiziosa erogazione delle somme disponibili; in modo che non avvenga un'altra volta che, invece di provvedere alla espropriazione della maggior parte possibile della zona vincolata, anche per poter eseguire razionalmente un piano organico di lavori conforme agli interessi della cultura e alle esigenze dell'estetica, si spendano ancora somme fortissime in accessori superflui o incongruenti: come, ad esempio, il milione e mezzo investito in quella enorme, mastodontica cancellata, la quale serve forse a difendere la maestà delle rovine dell'Urbe dalla temuta destrezza di qualche nuovo e più prodigioso Peruggia. (*ilarità*).

Abbia principalmente il Governo una idea chiara delle opere a cui esso intende porre mano; e, per i fini altissimi della cultura e della bellezza dell'Urbe, che tutti vogliamo realizzati, non dimentichi anche i rispettabili interessi del comune di Roma e dei privati cittadini.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Non avendo il relatore, onorevole Mango, potuto intervenire a questa seduta, mi onoro di sostituirlo.

Io devo chiedere all'onorevole ministro un chiarimento. Io non ho avuto la fortuna di comprendere le parole che l'onorevole ministro ha poc'anzi pronunziato rivolgendosi verso l'onorevole Presidente. Suppongo che le parole sue si riferiscano alla pianta che è allegata al disegno di legge, e domando: questa pianta sarà pubblicata con allegato nella raccolta ufficiale delle leggi?

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Senza dubbio; altrimenti non si potrebbe comprendere quali siano la estensione ed i limiti nuovi.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. E allora la pianta deve essere, credo, modificata...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, lievemente. E lo fu già, come si può vedere dall'esemplare qui depositato per la discussione.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Appunto, perchè all'articolo 5 si dice: « Il perimetro della zona monumentale viene esteso, per gli effetti del vincolo, alle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata » e perchè c'è una piccola parte aderente alla scuola di applicazione degli ingegneri...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...che rimarrà liberata dal vincolo. È quello che ho detto poco fa, appunto.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio*. ...una piccola parte verso le Terme Traiane, se non sbaglio; che deve essere esclusa per poter permettere la costruzione, che è già, credo, iniziata, di un nuovo edificio per la scuola di applicazione degli ingegneri.

Quindi pregherei l'onorevole ministro di voler dichiarare se sia d'accordo in questo.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, ... è appunto ciò che ho dichiarato volgendomi verso la Presidenza e che forse non fu da tutti inteso.

Rispondo quindi anzitutto all'onorevole presidente della Commissione. Siamo perfettamente d'accordo.

Il perimetro della zona monumentale viene modificato nel senso di essere, in taluni punti che toccano ai fori di Nerva e di Traiano, ed altre regioni di grande interesse archeologico, allargato ed esteso in modo che non possano erigersi anche su quelle aree delle nuove fabbricazioni, ed elevarsi per le eventuali espropriazioni esagerate pretese dei proprietari le quali sarebbero veramente pericolose. Viene invece il perimetro della zona vincolata in un punto solo delimitato in senso di restrizione; si tratta di un'area, colorata in azzurro nella pianta, attinente alla scuola degli ingegneri a San Pietro in Vincoli, che si avvicina al perimetro, ben riconosciuto ora topograficamente, delle terme di Traiano. Fu riconosciuto che, fino presso al perimetro delle terme, cioè fin dove non si tocca il muro esterno delle terme, anzi a qualche lieve distanza da esso, si potrebbe, senza incontrare nessun rudero di interesse archeologico, edificare, e che si poteva, per conseguenza, erigere un'ala di edificio (è questione di poche centinaia di metri di superficie necessaria) per la scuola di applicazione degli ingegneri.

La innocuità della costruzione fu riconosciuta dall'illustre archeologo e topografo, senatore Lanciani e da altri competenti; e quindi si può ben concedere nell'interesse dello Stato tale lieve modificazione di vincolo.

Quindi, anche senza modificare l'articolo, che veramente parla soltanto di estensione, prego la Camera di voler accettare questa lieve diminuzione della zona prima vincolata, così come la prego di accettarne l'estensione alle regioni segnate con tratteggio nella pianta, che i colleghi hanno sott'occhio.

Siamo quindi bene intesi sulla portata e sull'estensione del disegno di legge.

Rispondo ora al collega onorevole Federzoni. L'onorevole Federzoni anzitutto ha detto che questa proroga evidentemente non sarà l'ultima. Vorrei bene invece che lo fosse, ma sono anch'io propenso a credere, di fronte alla condizione attuale del nostro bilancio, che difficilmente si potrà evitare qualche altra proroga. Sarà difficile che in questo periodo di proroga lo Stato possa trovare i parecchi milioni, che occorrerebbero per compiere le espropriazioni necessarie in quella zona e per scoprire i tesori che ricopre. Suppongo quindi anche io che questa proroga non sarà l'ultima; ma tuttavia non ho creduto di proporla ora più lunga. Gli studi seguono e accertano sempre meglio anche i confini delle gloriose vestigia, che quell'area nasconde, e possono suggerire modificazioni non lontane; ed anche in tale senso è giusto che si tenga conto degli interessi legittimi del comune e degli interessi legittimi dei proprietari, nel senso di non eccedere nell'estensione e durata dei vincoli. Ora per certo non si è ecceduto: si sono semplicemente confermati i vincoli antichi e si sono aggiunte alcune aree archeologiche già riconosciute di grande interesse. All'infuori di questi limiti non si andò, e non si ha intenzione di andare.

Vi è poi una terza osservazione dell'onorevole Federzoni, circa la quale non sono perfettamente d'accordo con lui. Egli vorrebbe che si lasciassero al comune i fondi che residuano dalla gestione della Commissione degnaamente presieduta dall'onorevole Baccelli, che intese finora, con poteri speciali, al riordinamento della così detta passeggiata archeologica.

Ora io non posso giudicare se si sarebbe potuto spendere meno, come suppone l'onorevole Federzoni, nella cancellata; si tratta

di opera ordinata da uomini competentissimi, che diedero prova di grande buona volontà. Posso assicurare però che i fondi residui sono ormai così scarsi che serviranno appena, non dirò a completare, ma a mettere quella parte di zona, che deve essere consegnata al municipio, in uno stato appena conveniente. Sarà od ogni modo cura del Ministero di cercare il commissario o i commissari, i quali di pieno accordo col comune provvedano alla ultima sistemazione e alla consegna di questi terreni.

Mentre l'onorevole Federzoni, com'egli ha detto, si distraeva, io proponevo alla presidenza un emendamento per sostituire il termine di sei mesi a quello di tre mesi previsto dalla legge. Poichè il disegno di legge fu preparato nella stagione invernale ed è venuto in discussione nella stagione estiva, non si potrebbe ora per qualche mese provvedere a questi lavori di compimento. Perciò ho proposto ora di estendere il termine a sei mesi, che si ridurrebbero a tre di tempo veramente utile, ottobre, novembre e dicembre, per i lavori di adattamento di quest'ultima parte.

Sono convinto che tutto ciò si farà di pieno accordo tra Governo e comune. Ma, di fronte a certe tergiversazioni passate e a certe pretese e dubbi messi avanti dall'amministrazione comunale, è stato necessario mettere un termine alla consegna e imporne il ricevimento.

Occorre d'altra parte che il comune di Roma si persuada che è un nuovo e nobile patrimonio questo, che si viene a costituire, e che accrescerà le grandi attrattive di Roma; patrimonio, che collo sviluppo di lavori e di studi potrà dare scoperte di grande interesse archeologico. Il terreno si trova già in condizioni di separazione e di riordinamento. Se la cancellata poteva essere meno mastodontica è discussione di acqua passata. È certo che ora, non fosse altro per mancanza di fondi, di tali cancellate non se ne faranno più altre. *(Bene!)*

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio.* Ringrazio l'onorevole ministro delle sue spiegazioni, che sono in perfetta armonia coi concetti da me esposti poc'anzi. Dopo le sue spiegazioni mi sembrerebbe opportuno che nell'articolo aggiunto, invece di dire: « Il perimetro della zona monumentale viene esteso »

(poichè questa parola non è propria, venendo il perimetro in parte esteso e in parte diminuito), si dovrebbe dire: « Viene determinato ... nelle aree ».

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto ben volentieri questo emendamento.

DE NAVA. Ma bisogna togliere alla fine del primo comma le parole « con tratteggio » perchè l'articolo 5 dice che il vincolo viene esteso anche al tratteggiato; bisognerà dire: « Alle aree segnate nella pianta allegata... ».

NAVA CESARE. A me pare che il testo originario renda meglio l'idea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompate senza chiedere di parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io credo che si possa accogliere l'emendamento del presidente della Giunta del bilancio. Essendosi introdotta anche una limitazione, la parola « esteso » non è la più appropriata; quindi è bene che si metta « determinato nelle aree ». Ma deve essere bene inteso che l'estensione rimane quale è proposta nel disegno e tratteggiata nella pianta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5 con le modificazioni concordate.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica di Palermo e di Parma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica di Palermo e di Parma ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VALENZANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 252-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, che leggo:

Articolo unico.

« Il termine di un biennio, fissato dall'articolo 30, comma 3°, della legge 6 luglio

1912, n. 734, per la cessazione delle spese a carico dello Stato pel personale dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica in Palermo e Parma, è prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914.

« In conseguenza di ciò restano prorogate per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, comprese la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta ».

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione presso la Regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione presso la Regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VALENZANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 89-A)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vorrei rivolgere preghiera all'onorevole ministro e ai colleghi rappresentanti la Giunta generale del bilancio perchè, essendo la Camera, dirò così, alla vigilia di prendere le sue vacanze, la discussione di questo disegno di legge sia rimessa a tempo migliore. Non mi sembra questo il momento di parlare, anche per ragione della materia, di cose di cattivo augurio. Andiamo in vacanza placidamente. (*Si ride*).

Lasciamo sospeso questo disegno di legge, la salute pubblica non ne avrà detrimento alcuno. Rimandandolo a novembre, od anche oltre, potremo esaminarlo con maggior maturità di consiglio, poichè merita veramente un serio esame.

Faccio una preghiera, ma non intendo provocare il voto della Camera, se il Governo e la Commissione sono contrari alla mia proposta sospensiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Roth si è iscritto per parlare. Ne ha facoltà.

ROTH. Mi sono iscritto per parlare sul merito ed aspetterò che il Governo risponda circa la proposta dell'onorevole Cavagnari.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettare la sospensiva proposta dall'onorevole Cavagnari. La discussione sul merito proverà certamente che questa istituzione è veramente utile e tale da onorare la cattedra italiana. Col rinvio si perderebbe tutto un anno, e perciò non posso accettare la sospensiva.

ROTH. Si perderebbe anche la persona.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevole Roth, questo argomento non volevo dirlo io, ora, ma è perfettamente vero ed ha pure il suo peso.

RAMPOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPOLDI. Mi sono iscritto per parlare sul merito, ma faccio la stessa dichiarazione dell'onorevole Roth. Se l'onorevole Cavagnari ha presentato una proposta sospensiva, parlo contro di questa, riserbandomi la facoltà di riprendere la parola quando entreremo nel merito della proposta ministeriale.

CAVAGNARI. Ho pregato il Governo di rispondermi se poteva consentire nella mia idea, senza entrare nel merito; ma poichè l'onorevole ministro ha dichiarato che non poteva accettare la mia proposta sospensiva, non insisto.

RAMPOLDI. Mi pareva che la preghiera dell'onorevole ministro, perchè il collega Cavagnari ritirasse la sua proposta di sospensiva, dovesse bastare e che non fosse necessario che anch'io rinnovassi l'invito di desistere dalla proposta medesima; ma, poichè l'onorevole Cavagnari non recede, devo parlare contro, osservando che già da parecchi anni in questa Camera da competenti colleghi è stata chiesta l'istituzione della cattedra di cui si tratta, che è veramente necessaria e la cui mancanza è ingiustificabile nella nostra legislazione sanitaria.

Fu chiesta alla Camera, dall'onorevole Angelo Celli, un competente della materia, ed al Senato da quell'illustre cultore e insegnante della anatomia comparata, che è il senatore Giovan Battista Grassi, il quale, nella seduta del 20 giugno 1910, descrisse con tratti magistrali, quali sono i morbi e quali i pericoli che si vanno diffondendo anche nel Mezzogiorno d'Italia a cagione delle malattie tropicali importatevi.

CAVAGNARI. Ho detto che non insisto.

Voci. E allora basta.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Cavagnari non insiste nella sua proposta sospensiva, dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione è confortato dall'ausilio, questa volta facile, del ministro del tesoro, il quale non è sempre vestale severa custode del pubblico patrimonio. (*ilarità*).

La relazione sul disegno di legge comincia con lo svolgere una specie di motivazione delle cause determinanti di questa iniziativa, la quale mira ad accrescere gli istituti scientifici superiori della nostra Italia con una nuova cattedra di clinica delle malattie tropicali.

La relazione dice: « Con lo sviluppo sempre crescente (notate come si anticipano gli eventi) delle imprese coloniali, le grandi nazioni colonizzatrici (faccio una fatica erculeica per non modificare i termini di questa relazione) (*Si ride*) di Europa cominciarono ben presto ad accorgersi quale importanza avessero per l'esito delle spedizioni navali e militari, per il rapido incremento economico delle terre conquistate, per l'attuazione di una utile corrente di emigrazione della madre patria verso i nuovi possessi (noi abbiamo ancora quelle poche sabbie libiche in contrasto coi Senussi) (*ilarità*) le condizioni igieniche e sanitarie nei corpi di spedizione, sulle navi mercantili, nelle colonie in via di assestamento ».

Questa prosa continua così ad illuminare il disegno di legge e ne voglio citare un altro brano per trarne le ragioni del mio dire: « La creazione di un grande e complesso istituto per le malattie tropicali sul tipo, per esempio, di quello di Amburgo (vedete i paragoni!) urta per ora contro difficoltà grandi, economiche e d'altra natura ».

Io conosco la procedura dei concorsi alle cattedre universitarie, ma il tempo (e me ne duole) non mi consente di richiamare con maggior agio l'attenzione della Camera sul concorso per una cattedra di patologia generale in una delle nostre Università del Regno, cosa che faremo alla riapertura della Camera, quando la stagione più mite ci consentirà di riprendere i nostri lavori.

Ma qui vede, onorevole ministro, ci incamminiamo su una via che costituirebbe

un'eccezione in quanto pare che ci sia già il designato per questa cattedra. Io non avrei voluto nominarlo, ma se ne fa il nome nella relazione (...io dapprima credevo che Colombo fosse il nome, invece Colombo è la città dove si trova, ecco perchè avevo pensato che di un Colombo volevamo fare un piccione viaggiatore) (*ilarità*); è il direttore della clinica per le malattie tropicali di Colombo (Ceylan), Aldo Castellani, alla cui scienza mi inchino e rendo omaggio; ma vi domando, perchè volete incomodare questo illustre scienziato che può fare dove ora si trova qualche cosa di utile, per farlo venire in Italia?

BIANCHI VINCENZO. È un valore.

CAVAGNARI. Lo so che è un valore; se c'è un paese dove non mancano i valori, è l'Italia. In Italia sono le casseforti che mancano di valori (*Viva ilarità*); siamo un valore personificato.

Io non discuto l'uomo, può parere antipatico quanto io dico, specialmente per la deferenza che ho verso una persona illustre, ma, secondo il mio modesto modo di vedere, ecco quali sono i motivi che mi hanno indotto a parlare su questo disegno di legge. (*Interruzioni*).

Dicevo poc'anzi che siamo alle prese col Senusso e che le poche sabbie che in Libia abbiamo conquistate...

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Non dica queste cose perchè non sono vere. Siamo al Fezzan.

CAVAGNARI. ...queste sabbie sono ancora contrastate e noi non possiamo accogliere come un anticipato retaggio di cattivo augurio questa cattedra, nè d'altra parte dobbiamo impensierirci troppo; bisogna pensare che se il mondo è nato, è necessario anche che muoia.

Io comprenderei la necessità e la urgenza di questa istituzione qualora fossimo una grande nazione colonizzatrice; ora noi siamo una grande nazione, ma non colonizzatrice; per ciò che riguarda le colonie siamo nati ieri, abbiamo colonizzato, ma, a dir il vero, non sentiamo ancora la necessità di istituire una cattedra di malattie tropicali.

Ora, come dicevo, siamo nelle prime sabbie libiche e l'eco che noi risentiamo di questa nuova conquista si traduce in un nuovo onere, in qualche cosa che costituisce un anacronismo. Difatti cosa volete andare ora a studiare le malattie dei tropici se di tropico non abbiamo ancora niente assodato.

Una voce a sinistra. Per prevenire.

CAVAGNARI. Ma come volete prevenire i tropici; per carità lasciamo andare.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, cerchi di concludere.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, la materia è grave e questo disegno di legge è proprio meritevole di confutazione.

La relazione ministeriale dice che questa cattedra esiste presso tutte le grandi nazioni e cita l'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Portogallo, il Belgio, la Spagna e l'Olanda.

Lasciamo da parte le esagerazioni che vi sono in queste citazioni; io dico soltanto che in Italia questa cattedra verrebbe a costituire un anticipo pericoloso. Io potrò dirvi qualche cifra. L'Inghilterra è davvero una grande nazione colonizzatrice, essa ha nelle colonie una popolazione di 376 milioni, e comprendo come ad essa possa essere utile una cattedra di malattie tropicali o affini. Abbiamo la Francia la quale si affaccia all'orizzonte come nazione colonizzatrice con una popolazione di 54 milioni, e capisco anche in questo caso che Pasteur e i suoi seguaci abbiano fondato un istituto in Parigi il quale studia anche ciò che avviene ai tropici. Ma di ciò dirò più tardi... (*Interruzioni*).

Noi siamo qui per fare il nostro dovere, non siamo qui per rendere servigi a Tizio o a Caio e per assegnare delle cattedre.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non raccolga le interruzioni.

CAVAGNARI. Io non raccolgo niente: sono un uomo che lascio correre tutto, compresa la volontà del paese. Se avessero consentito al rinvio non avrei discusso.

Si cita anche il Belgio, ma il piccolo Belgio, mi si consenta, non so quale cattedra tropicale abbia istituito, ma vi so dire che rappresenta una popolazione coloniale di circa 15 milioni.

Onorevole ministro, è vero che il Ministero attuale ha ereditato dal suo predecessore questo disegno di legge; ma un po' di beneficio d'inventario, io credo che in questi casi non farebbe molto male. (*Interruzione del deputato Credaro*).

Io uso le stesse armi che mi fornisce la relazione, onorevole Credaro. Per chi ci avete preso? Per dei reduci della Beozia, mentre ci venite a parlare di grandi nazioni colonizzatrici? Non dobbiamo esagerare, perchè è più di un secolo che l'emigrazione si compie in Italia.

RAMPOLDI. Ma le abbiamo già tra noi queste malattie!

CAVAGNARI. Mio caro, sono vecchio del mestiere e il lunario mi soccorre! Non ho guari bisogno di essere accompagnato da altri sussidi.

Dunque, dicevo, il piccolo Belgio, che è veramente un tesoretto di attività e di capacità, rappresenta una popolazione coloniale di 15 milioni.

Capisco per le grandi nazioni veramente colonizzatrici l'istituzione di una cattedra la quale possa attingere qualche cosa di speciale nelle località dove ha esteso i suoi domini.

Lo capisco in Russia che rappresenta una popolazione coloniale di 19 milioni ed in Germania che, secondo le notizie che ho desunto in biblioteca, rappresenta una popolazione coloniale di oltre 12 milioni.

Ma avete fatto il confronto tra queste veramente grandi nazioni coloniali e l'Italia nostra, ancor magra a questo riguardo? Ma come si giustifica questo bisogno di provvedere e di anticipare, dirò così, la cura di malattie delle quali, per nostra fortuna, non abbiamo avuto ancora sentore?

RAMPOLDI. Ci sono già! Ci sono in Sicilia e ce n'è persino qualche caso a Roma.

CAVAGNARI. Ah, figli miei! Uno di quegli uomini che nel campo della scienza hanno accreditato il proprio nome non con sistemi artificiali, ma che hanno acquistato in Italia e fuori una autorità veramente commendevole, un uomo illustre e dotto nelle discipline mediche che fino dal 1820 o giù di lì (*Commenti*) aveva fatto un viaggio di parecchi mesi in Libia...

LA PEGNA. È morto da un pezzo!

CAVAGNARI. ...è morto; ma i suoi dettami non morirono e la sua gloria non finì nel sepolcro, ma per mezzo dei suoi scritti varcò le Alpi. Ed una sua opera, per quanto non molto poderosa, tradotta in molte lingue è assai apprezzata presso le nazioni straniere. Voglio riferirmi al libro prezioso del dottor Paolo Della Cella, illustrato dal professore Luigi Messedaglia che avemmo il piacere di avere collega nell'ultima legislatura.

RAMPOLDI. E che propose una cattedra per le malattie tropicali e la sostenne con una sua interpellanza.

CAVAGNARI. Sta bene, ma da questo libro non risulta. (*Si ride*).

Dalle notizie fornite dal dottor Della Cella risulta che le malattie comuni nella nostra nuova conquista non sarebbero diverse da quelle che purtroppo si conoscono da noi.

RAMPOLDI. Non si erano fatte allora queste ricerche! Sono studi tutti nuovi.

CAVAGNARI. Saranno studi nuovi, ma dalle statistiche risulta che ne morivano meno che ora. (*Si ride*).

Erano comuni le febbri reumatiche, le malattie di petto, le oftalmie, le malattie parassitarie ed anche quelle che purtroppo si acquistano in imprudenti trastulli. (*Ilarità*).

Avete proprio urgenza di istituire questa cattedra? Se vi sta a cuore, istituitela. Non saranno le mie parole che lo impediranno. Se avete il candidato *in pectore*, lo nominerete; ma lasciate che dica le mie ragioni.

Dunque il professor Della Cella, che fu per parecchi mesi in quelle regioni e che era medico di vaglia, onorevole collega Rampoldi, non aveva ancora scoperto i bacilli..

RAMPOLDI. A quel tempo! Un secolo fa!

CAVAGNARI. Ma potete essere sicuri che gli studi di questo professore rappresentano un prodotto di vera e profonda dottrina.

E sono certo che, se il Dicastero dell'Istruzione pubblica, invece di dettare questa specie di relazioni che sono fatte un po' sempre sullo stesso tono, si fosse curato di apprendere qualche po' di dottrina da questo eminente scienziato, non saremmo venuti in questa sentenza, a questa conclusione che per me rappresenta un anticipo di cattivo augurio, un anacronismo, salvo il riverbero che avrà sulle casse dello Stato.

Una voce. Tremila lire!

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, conchiuda. Vede che mezzogiorno si avvicina.

CAVAGNARI. M'interrompono sempre! Abbiano la bontà di lasciarmi parlare; altrimenti dovrò chiedere un po' di riposo. (*Oooh!*)

PRESIDENTE. Ho pregato più volte gli onorevoli colleghi di non interrompere. Essi dovrebbero comprendere che con le interruzioni, si fa perdere più tempo.

CAVAGNARI. Per le ragioni che ho dette, avevo presentato un ordine del giorno, nel quale facevo sentire al Governo la necessità di studiare se ed in quanto queste nuove cattedre o istituti clinici per malattie tropicali siano o no necessari in Italia e, quindi, di riferire. Ora, onorevoli colleghi e onorevoli ministro, io ho avuto sempre una grande venerazione per la Giunta del

bilancio, la quale è la severa custode della finanza dello Stato e controlla con sapienza e ponderazione tutto ciò che noi andiamo facendo e che il Governo propone. Ma io non ho mai creduto, onorevole ministro (me lo perdoni un po' la Giunta del bilancio), non ho mai creduto che, per l'istituzione di una cattedra di malattie tropicali, si dovesse mandare a riferire alla Giunta del bilancio.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. E la spesa?...

CAVAGNARI. Lo capisco; era forse necessario per la spesa, ma avrei preferito che questo disegno di legge avesse seguita la via degli Uffici per esaminarne l'opportunità, la parte scientifica e politica. Ma come? si deferisce questo disegno di legge all'esame della Giunta del bilancio la quale non si occupa che della spesa e poi (non voglio dir cosa meno che deferente verso la Giunta del bilancio) non si cura di tutta la parte scientifica e politica? E voi, onorevole ministro, che facevate parte e parte degna della Commissione Reale per la risoluzione di quel problemone universitario la cui soluzione, come tante altre, andrà alle calende greche, perchè non vi siete occupato di rimettere a quella sede anche questo progetto, per sapere se noi dobbiamo continuare sulla via delle specializzazioni, per cui da un giorno all'altro vedremo sorgere delle cattedre e per le malattie del mattino e per quelle del mezzogiorno e per quelle della notte, per le malattie del Tropico del Cancro e del Capricorno. (*Oooh!*)

Una voce. Sono stupidaggini!

CAVAGNARI. Ma lasciamo andare! Eh! se ne fanno tante di stupidaggini! Almeno le stupidaggini nostre non costano nulla, mentre queste altre costano tanto denaro ai contribuenti!

E poi, scusate; quando dovete istituire qualche cosa che interessi la scienza, dovete prendere il problema nel suo insieme; dovete pensare a risolvere la questione in modo generale.

Ma perchè andare a pensare che, a Colombo, c'è un professore che desidera ritornare? È questa la funzione del legislatore?

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavagnari, conchiuda una buona volta!

CAVAGNARI. Concludo. Non credevo che stamattina questa legge si affacciasse ancora all'orizzonte e proprio in queste

giornate tropicali. È tenuto anche conto del lavoro che ho fatto ieri, non ho potuto attendervi con quella preparazione (*Oooh!*) che avrei dovuto. Ma la cosa mi pareva così anormale e madornale, che non ho potuto a meno di interloquire. Istituite pure delle cattedre, scrivete ancora questo. Che cosa volete che vi dica? Col mio concorso no. Vi concorrerò come contribuente per la minima tangente che può spettarmi, ma lasciate che deplori questo sistema, il quale porta a concludere che, in Italia, anche sulle cose obbiettive e interessanti il Paese, che dovrebbero predominare, indirizzare, dirigere i nostri lavori, prevalgono altre simpatie. Saranno omaggi, saranno inchini alla scienza, ma non credo che siano sufficienti a giustificare disegni di legge come quello che oggi si presenta e si affaccia tropicalmente sinistro alla nostra approvazione. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roth.

Mi raccomando, tenga conto dell'ora e della stagione.

ROTH. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Presidente, ma vorrei che gli altri si rendessero conto anche della difficoltà in cui io mi trovo, per rispondere alle obiezioni che sono state fatte e che non furono compendiate, come sarebbe stato doveroso per esigenze di critica. Ad ogni modo dirò quello che debbo dire in difesa del disegno di legge, anche perchè si tratta, onorevole Cavagnari, di distruggere il sospetto di preferenze e di omaggi non sinceri che si vogliono rendere a qualche persona.

Si tratta precisamente di onorare uno dei più grandi clinici delle malattie tropicali, che esistono al mondo, e di assicurarne il lavoro scientifico all'Italia; si tratta di un uomo che, dopo avere studiato in Italia e dopo essersi recato all'estero e precisamente a Londra, fu riconosciuto uno dei più insigni cultori delle malattie tropicali, e, acquistata la fiducia del Governo inglese, fu dal medesimo assunto a dirigere, nelle sue colonie, una scuola unica del genere, con compensi che in Italia nemmeno si sanno supporre.

Se un uomo dunque, che è giunto all'apogeo della sua reputazione scientifica, gradisce di ritornare in Italia; dove porterà il tesoro del suo ingegno e della sua matura esperienza, non è a questo modo, e lo dico con sentimento di viva protesta, che nella Camera italiana si deve onorare l'in-

gegno dei nostri connazionali. (*Approvazioni — Interruzione del deputato Cavagnari*).

Ora perchè la Camera si renda conto del modo con cui questo disegno di legge è stato preparato, dirò succintamente ciò che è stato fatto.

Nel 1912 il ministro onorevole Credaro, d'accordo col ministro dell'interno per la parte che lo riguardava, accolse e demandò al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, chiedendone il parere, una proposta diretta ad istituire in Italia una cattedra per lo studio delle malattie tropicali; il Consiglio superiore volle delegare a me l'ufficio di riferire in proposito, ed io, dopo un certo tempo, presentai un prospetto, il quale illustrava le condizioni di funzionamento delle scuole di Londra, di Liverpool, di Amburgo, di Parigi e di altre; ma il Ministero richiese anche un prospetto il quale si riferisse alla spesa relativa, ed allora gli furono presentati tre prospetti, uno massimo, uno minimo ed uno medio. (*Conversazioni — Interruzioni*).

Avvenne poi, dopo la presentazione delle nostre conclusioni, che la Facoltà medica di Napoli, ricordando che da tempo in Napoli era stato istituito un insegnamento sulle malattie tropicali affidato ad un egregio nostro medico della marina, il maggiore generale medico Rho, insegnamento che però si era tenuto sempre nel campo della teoria per la mancanza di mezzi pratici, propose che si stabilisse in Napoli un insegnamento clinico delle malattie tropicali.

Come vedono gli onorevoli colleghi la formula proposta è diversa da quella adottata per i grandi istituti di Londra, Liverpool, Amburgo e via dicendo. (*Interruzioni*).

La Facoltà stessa propose al ministro dell'istruzione pubblica che alla cattedra medesima fosse designato il professore Aldo Castellani.

Come vedel'onorevole Cavagnari, l'istruttoria scientifica era stata fatta dalla Facoltà medica di Napoli...; (*Interruzione del deputato Cavagnari*)... ed era stata poi anche suffragata dal parere del Consiglio superiore il quale, per regolamento, quando si tratta di assegnare una persona ad un dato insegnamento, tassativamente deve essere sentito e deve pronunciarsi con un dato numero di voti favorevoli.

Il Consiglio superiore unanime riconobbe l'utilità della istituzione di questo insegnamento, come unanime votò favorevolmente

alla designazione del professore Aldo Castellani all'insegnamento stesso. (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Ognuno sa che il progresso che si è fatto nella conoscenza delle malattie infettive dipende dal fatto di averne scoperta la causa; ora il professore Aldo Castellani ha fatto numerosissime scoperte in questo campo, fra le altre quella del tripanosoma, della malattia del sonno.

E non faccio altre citazioni che sarebbero inutili per coloro che sono competenti in materia e noiose per coloro che non sono versati nella materia.

L'assegnazione fatta dal Consiglio superiore risponde a tutte le disposizioni della legge Casati poichè si tratta di un uomo di singolare perizia... (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Ma scusi onorevole Cavagnari, ella dice che noi non siamo una nazione colonizzatrice; ma non è semplicemente per accompagnare i nostri colonizzatori che vanno fuori in lontane regioni, che noi dobbiamo preparare questi studi, ma anche perchè prima di tutto dobbiamo rendere un omaggio alla scienza, e in secondo luogo perchè le malattie delle regioni tropicali e paratropicali pur troppo si muovono con la nostra emigrazione... (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Sono malattie che vengono dall'Asia, dall'Africa e dall'America del Sud; e noi abbiamo il dovere di proteggere i nostri emigranti i quali, ritornando tra noi, portano il germe di malattie insidiose per sè, per le famiglie loro e per il paese.

È possibile dunque che noi dobbiamo negare ai giovani medici che si preparano a partire e a fare opera di civiltà, specialmente i medici della marina militare, di impraticarsi nello studio e nella cura di queste malattie, paralizzandone l'opera di carità scientifica che essi vanno a compiere?

Sono dolente che le condizioni della Camera mi impediscano di dilungarmi su questo argomento e di sviluppare altre considerazioni in proposito; so quindi impormi i limiti della opportunità e del momento, considerando anche che ogni nuovo argomento sarebbe sempre inferiore all'importanza del fatto di assicurare all'Italia un uomo che è onorato e rispettato dalle altre nazioni. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Vincenzo.

BIANCHI VINCENZO. Mi associo completamente a quanto ha detto testè con elevato pensiero l'onorevole Roth e aggiungerò soltanto poche parole per esprimere il mio compiacimento nel vedere proposto all'approvazione della Camera questo disegno di legge che arricchisce l'Università di Napoli di un insegnamento molto importante per lo studio delle malattie esotiche.

Che questa cattedra debba essere ritenuta necessaria anche in Italia lo si deduce da quanto è stato fatto dalle altre nazioni civili che hanno frequenti e molteplici ragioni di traffico specialmente con l'Africa e l'Asia. In Italia, da eminenti scienziati, e con l'aiuto del Ministero della marina, è stato già istituito a Napoli un insegnamento per le malattie esotiche tenuto dal chiaro professor Rho, fondato un istituto per la chimica e la batteriologia, con particolare indirizzo di ricerche per le malattie tropicali. A capo di questo Istituto fu posto il colonnello Alessandro Pasquale, un vero valore nella materia, e fu vera iattura che la morte immatura abbia sottratto alla scienza una forte tempra di ricercatore felice.

Dal buon senso dell'onorevole Cavagnari mi sarei aspettata ben altra osservazione, e cioè che questo istituto, che promette tanta importanza di studi, fosse meglio corredato di mezzi; e io mi auguro che in un prossimo avvenire gli enti locali e lo Stato, data la grande importanza dell'istituto e riconoscendo che la scienza non si cristallizza ma procede sempre a nuove conquiste, faranno in modo che l'istituto possa avere tutti quei mezzi che valgano al suo ulteriore sviluppo ed a renderlo degno di Napoli e dell'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Sarò brevissimo.

Rendo lode, anzitutto, al collega Credaro di aver presentato questo disegno di legge, che risponde anche ad un voto in questa Camera già formulato da due nostri valorosi ex colleghi, l'onorevole Celli a cui mando un saluto augurale, e l'onorevole Messedaglia, e in Senato dall'onorevole Giambattista Grassi, che, come ho detto già, e ora ripeto, è uno dei più illustri cultori della anatomia comparata che vanti l'Europa: certo è il più insigne parassitologo d'Italia; e rendo lode anche al Governo di aver portato alla discussione lo stesso disegno di legge.

Ciò premesso, e non volendo entrare più

oltre nel merito, specialmente dopo le belle parole dette dall'onorevole Roth e anche dall'onorevole Bianchi, debbo osservare all'onorevole Cavagnari che l'istituzione della cattedra, di cui discutiamo, non è punto superflua.

Egli ha osservato che si comprende bene come la Francia, la Russia, l'Inghilterra, il Belgio ed altre nazioni, che per l'importanza colonizzatrice vanno di gran lunga innanzi all'Italia, possano avere codesto insegnamento, mentre, al confronto, l'Italia è agli inizi delle imprese coloniali e non ha punto bisogno di seguirne l'esempio; ma si è dimenticato di dire che nelle dette nazioni è più difficile, che non da noi, la importazione di quelle malattie, che sono di carattere eminentemente infettivo e di natura parassitaria; comunque, giova che egli sappia che in Italia, come l'onorevole senatore Grassi ha bene dimostrato, molte di quelle malattie purtroppo sono già immigrate nella Sicilia, non solo, ma anche nell'Italia meridionale, sicchè qualche caso si è venuto verificando anche in questa Roma: donde la necessità assoluta di non ritardare più oltre l'approvazione di un disegno di legge che ha veramente i caratteri della convenienza non solo, ma dell'urgenza; attendere più oltre non sarebbe degno di un popolo civile.

L'onorevole Cavagnari ha poi voluto parlare di un certo Aldo Castellani che verrà a dirigere l'istituto; ma come può così parlare di un illustre professore, che fa onore non solo all'Italia, ma all'intero mondo scientifico?

Pertanto, rendendo lode al Governo di questo provvedimento, sono lieto di vedere di tal guisa riparata una mancanza deplorabile, quale era nel nostro codice sanitario, pure per tanti titoli eccellente e tale stimato anche fuori d'Italia. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Adinolfi ha facoltà di parlare.

ADINOLFI. Come rappresentante di Napoli, non posso non ringraziare l'onorevole Credaro di aver presentato questo disegno di legge. Mi associo alle ragioni esposte dall'onorevole Rampoldi sulle osservazioni fatte dall'onorevole Cavagnari e confido che la Camera vorrà approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se io non avessi chiesto alla Camera di di-

scutere, e non avessi sostenuto questo disegno di legge, mi sarei reputato non degno del posto che occupo perchè avrei sentito di non saper mantenere le nobili tradizioni per le quali l'Università italiana può vantarsi non seconda alle straniere nelle iniziative che aprono nuove vie alla scienza, che elevano la pratica professionale, che tendono ad irradiare la cultura.

L'onorevole Cavagnari solo ha combattuto il disegno di legge, ma mi permetta di dirgli che oggi ha usato forse inconsciamente, poichè il suo ingegno arguto avrebbe dovuto impedirne, argomenti volgari meno degni dell'ingegno suo e della Camera.

CAVAGNARI. Questo no, onorevole ministro!

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Egli ha detto che noi non siamo una nazione colonizzatrice. Potrei dirgli che anche la Grecia e la Spagna ormai povere di colonie dan vita ad istituti per le malattie coloniali. Ma gli dirò piuttosto che la colonia non è tutta nel territorio. Ma l'Italia è invece ormai la prima, fra le grandi nazioni colonizzatrici; se non lo è per conquista di territori, lo è certo, nell'epoca presente, per l'esportazione di uomini. (*Bravo!*)

Noi abbiamo forse sei milioni di emigranti, e molti di essi sono esposti al sole ed alle malattie dei tropici; abbiamo un andirivieni continuo di questi operai, che inviano o portano in patria i sudati risparmi; ad essi noi apriamo le braccia al ritorno in Italia, ma essi hanno pure diritto di trovar qui tutta l'assistenza e le cure contro le malattie che possono avere acquistato. Ed è anche difesa nostra quella cura e quell'assistenza. Abbiamo poi una esportazione anche di medici che si recano in ogni regione e specialmente in quelle tropicali e vi onorano la Patria.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare per fatto personale.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi si permetta di rispondere ad un altro accenno fatto dall'onorevole Cavagnari: non abbiamo malattie tropicali.

A ciò hanno già risposto, dimostrandogli il contrario, i competenti. Però l'onorevole Cavagnari ha soggiunto: qui abbiamo l'invenzione di malattie che dal Della Cella non furono trovate in Libia. Ma nel 1818, quando del microscopio i medici non si servivano ancora, la parassitologia era scienza ignota o quasi ed i microbi delle malattie speciali al tropico non si erano

ancora scoperti, così come quelli non lo erano delle malattie nostrane.

Certo, anche allora, sotto nomi diversi, già esistevano molte delle ora più conosciute infezioni.

Ma ora, studi più sicuri ne accertano la natura ed i pericoli. E la cresciuta facilità dei mezzi di comunicazione accresce il pericolo per l'Europa e specialmente per l'Italia, per le sue comunicazioni continue con le regioni tropicali.

Si persuada, onorevole Cavagnari, quanto sia stato meno degno dell'acuto suo ingegno il dire che sia quasi una invenzione infondata quella delle malattie tropicali, e che, come posteriore al 1818, non debba essere presa in considerazione.

Certo il Della Cella fu un illustre naturalista, ma non pretese mai e non poteva pretendere di essere un parassitologo ed un osservatore profetico di malattie che la scienza solo più di cinquant'anni dopo ha segnalato e di cui ha determinato poi i pericoli.

L'onorevole Cavagnari ha detto poi, e, mi permetta, questo nemmeno fu degno dell'equanimità e dell'ingegno suo, che si trattasse qui di preparare il letto o la cattedra ad una persona. Ebbene, sì, qui si può anche dire che si tratta di onorare la cattedra con una personalità così eletta quale altra volta non potremo sperare di trovare. (*Bravo!*)

Egli è un illustre italiano, che si è fatto all'estero una nobile fama, e se è certo, come crediamo, che egli potrà coprire con lustro la cattedra e creare forse una scuola, credo che sia un onore ed un dovere nostro di offrirgli un posto nell'Università e di dirgli che l'Università italiana sarà onorata di accoglierlo. Ma non perciò può dirsi che la cattedra sia creata per un uomo. Essa vivrà anche, lo speriamo, dopo la lunga vita di chi primo la coprirà.

Non credo di dover aggiungere altro per dire che l'approvazione di questa legge è, secondo me, un dovere del Parlamento italiano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha chiesto di parlare per fatto personale. Ne ha facoltà.

Voci. Vi rinunzi!

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, io non vorrei rilevare l'espressione che a mio riguardo ha creduto di adoperare il ministro dell'istruzione pubblica.

Abituato alle assemblee amministrative e politiche da oltre quarant'anni, vi ho sempre assistito con quel decoro e con quella

dignità che devono accompagnare e che accompagnano tutti gli uomini che hanno una funzione pubblica e politica.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, l'onorevole ministro non ha certamente inteso di dire cosa non riguardosa per la sua persona.

CAVAGNARI. Onorevole ministro, siamo in tempo di velivoli: i periodi alti volano e non si misurano. Io mi auguro che nei suoi voli non le succeda quello che è successo ad altri, i quali hanno voluto volare troppo alto: ella prosegue nei suoi voli, ma mitighi le frasi. (*Commenti*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La Camera ha udito le sue e le mie parole...

CAVAGNARI. La mia posizione è tale che mi dà il diritto di non rilevare e di non curare le cose dette, ma lo faccio per dignità della Camera e dell'ufficio che rivesto, più che per la mia dignità, la quale è tanto in alto che non può essere offesa da nessuno, nè deputato, nè ministro. (*Commenti*).

Non ho altro da aggiungere.

NAVA OTTORINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA OTTORINO, *relatore*. Una parola in nome della Giunta generale del bilancio, poichè l'onorevole Cavagnari le ha mosso censura... (*Interruzioni*).

Non rileverò... ma siccome l'onorevole Cavagnari ha detto che la Giunta generale del bilancio poteva essere competente per le spese, non per la parte scientifica, dirò soltanto che il relatore, per questa parte, ha dovuto rimettersi alla letteratura medica ed alle informazioni dei competenti, per accertarsi che si tratta di una scienza che ha diritto di cittadinanza negli atenei italiani.

Non solo; ma ci sono ragioni pratiche, che non hanno valso meno a persuadere la Giunta generale del bilancio, e tra esse principalmente il fatto che il Commissariato dell'emigrazione ha fatto voti perchè si istituisca questa cattedra. Tanto vero che il Commissariato dà i locali per essa, e la cattedra stessa sorge come una istituzione complementare del Commissariato dell'emigrazione.

Per la spesa voglio informare la Camera che al Tesoro questa istituzione costa solo 3,000 lire; e che al mantenimento di essa contribuiscono il Municipio di Napoli, il Banco di Napoli, lo stesso Commissariato dell'emigrazione, e si spera in seguito di avere altri contributi. E non è certamente

per 3,000 lire che si può contrastare una istituzione di tanta importanza.

E si tratti pure, come diceva l'onorevole ministro, di chiamare a coprire la nuova cattedra l'illustre professore Castellani!

Siamo tanto spesso così corrivi a disconoscere il valore dei nostri connazionali, e così pronti alla detrazione, che quando la patria vuol mostrarsi giusta e riconoscente verso chi l'onora e chi può esserle utile col l'alto valore scientifico, non si dovrebbe sentire sollevare eccezioni e rimproveri da un parlamentare di solito sereno ed acuto nei suoi giudizi, come l'onorevole Cavagnari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Credo proprio di poter pregare la Camera di esser giudice a sua volta del volo, certo non pindarico, dell'onorevole Cavagnari.

Credo di non aver menomamente mancato di rispetto all'onorevole Cavagnari. Ho detto unicamente (e mi pare di essere stato meno severo di quello che lo siano stati verso di lui oggi stesso il mio predecessore ed amico onorevole Credaro ed altri oratori) che certe ragioni, certi argomenti che egli aveva portato qui, mi erano apparsi volgari e meno degni del suo ingegno arguto e della sua abituale equanimità e della serietà dell'argomento, in quanto che, quando si viene a parlare della invenzione dei microbi, della invenzione delle malattie, si può bensì provocare il facile sorriso, ma, certo, lo creda anche l'onorevole Cavagnari, non si discute con la serietà che è richiesta dall'argomento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« È istituita presso la Regia Università di Napoli una cattedra di clinica delle malattie tropicali.

« La cattedra sarà conferita secondo le norme stabilite dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.

« A tal fine è aggiunto un posto di professore ordinario con lo stipendio di lire 7,000 al ruolo dei professori di materie complementari delle Regie Università, di cui alla tabella G annessa al testo unico predetto ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Il ruolo organico del personale della clinica delle malattie tropicali annessa alla cattedra anzidetta è stabilito in conformità della seguente tabella :

Direttore	L.	800
Aiuto	»	2,000
Un assistente	»	1,500
Due custodi a lire 1,200	»	2,400
	L.	<u>6,700</u>

« La clinica avrà inoltre una dotazione annua di lire 3,000 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Con decreto del ministro del tesoro saranno portate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1914-15 le variazioni dipendenti dalla attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Costruzione di edifici per uso dei servizi postali e telegrafici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di edifici per uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio, Sondrio, Taranto e Udine ».

Se ne dia lettura.

VALENZANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 240-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Due parole soltanto su questo disegno di legge. Leggendone l'articolo 1 mi sono sorti due dubbi. Il primo, che il palazzo che sta per costruirsi sia fatto per allogarvi esclusivamente i servizi postali e telegrafici.

Ora io noto che anche i servizi telefonici sono collocati in ambienti tutt'altro che adatti, angusti e senz'aria, e questi locali saranno ancora più insufficienti quando tra poco tempo sarà impiantata la linea telefonica diretta che per legge si deve costruire tra Genova e Porto Maurizio.

Ed a proposito anzi di questa linea mi permetto di fare incidentalmente una raccomandazione all'onorevole ministro. Mentre si sta posando il filo telefonico diretto tra Genova e il circondario di Albenga non sarebbe economia di spesa e di tempo collocare anche il filo — che potrebbe essere messo dagli stessi operai e sulla medesima palificazione — che dovrebbe congiungere la provincia di Genova con la provincia di Porto Maurizio? La distanza che intercede tra Albenga e Porto Maurizio è minima e non solo si avrebbe una economia di spesa ma si renderebbe usufruibile questo importante servizio telefonico anche per l'estrema Liguria di ponente che cogli attuali impianti non può avere comunicazioni interprovinciali, perchè per poter comunicare dall'estrema Liguria, col Piemonte, colla Lombardia bisogna passare per diverse commutazioni od uffici intermedi, sicchè molto spesso, per esempio, parlare da Porto Maurizio a Torino riesce pressochè impossibile.

Detto questo incidentalmente, io attendo dall'onorevole ministro al riguardo del suesposto primo dubbio una parola che mi rassicuri che effettivamente il palazzo che si sta per costruire sarà tale e con tanti locali da essere sufficiente non soltanto per i servizi postali e telegrafici, ma anche per i servizi telefonici.

Un secondo dubbio a me poi è sorto leggendo l'articolo 1, e segnatamente l'allegato G, in cui è detto che il comune di Porto Maurizio si obbliga di costruire nella detta città un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo.

Ed il dubbio è questo: la costruzione del palazzo il comune la può affidare a trattative private o per appalto? Io ritengo che a garanzia dell'erario dello Stato debba assolutamente indirsi l'appalto. (*Interruzioni del deputato Cannavina*).

Il Governo pagherà, dice l'onorevole Cannavina, ma io intendo che spenda bene ed il meno possibile. Questo è quello che io voglio con la garanzia dell'appalto.

E vorrei che mi si togliesse questo dubbio, che in verità potrebbe essere anche in parte distolto dall'articolo 10, in cui si parla delle imprese cui verranno appaltati i lavori stessi. Ma, siccome la dizione dell'articolo 1 mi pare dubbia, vorrei dal ministro una parola che mi rassicurasse a questo riguardo col dire che il palazzo si dovrà dare in appalto, e al migliore offerente, si comprende.

E, fatte queste due osservazioni, certo

d'interpretare il sentimento della cittadinanza di Porto Maurizio, mi è grato rivolgere un vivo ringraziamento ed una parola di plauso all'onorevole ministro Riccio, che finalmente ha assolto ad un obbligo che il Governo aveva assunto verso la città di Porto Maurizio. Col nuovo edificio saranno riuniti i servizi postali telegrafici e telefonici, che oggi sono separati l'uno dall'altro e collocati in ambienti tutt'altro che adatti. Inoltre i locali saranno più igienici per gli impiegati, ed assieme alla salute degli impiegati se ne avvantaggerà la disciplina, che, come bene dice l'onorevole Di Palma nella sua relazione al disegno di legge, è indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi. Attendo dall'onorevole ministro le assicurazioni che gli ho chieste.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Sono grato all'onorevole Nuvoloni delle cortesi parole. Ho fatto il dover mio, lieto del consenso della Camera.

Rispondo brevemente ai dubbi che egli ha sollevato. Quanto al primo, certamente è desiderabile che anche i telefoni vadano nel palazzo delle poste e dei telegrafi. Tutti i servizi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi si cercherà di farli entrare nei vari edifici, a cui con questo disegno di legge provvediamo.

Quanto al secondo dubbio, basta che l'onorevole Nuvoloni legga l'articolo 10 della convenzione conchiusa con il comune di Portomauro.

L'articolo 10 dice che l'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, mentre il comune dovrà sorvegliare direttamente i lavori, per i rapporti e la tenuta della contabilità, « con le imprese, dice l'articolo, cui i lavori verranno appaltati ». Vi è dunque un appalto.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha solamente una sorveglianza tecnica, circa la distribuzione dei locali, circa l'adattamento di questi locali ai servizi postali, telegrafici, circa il buon funzionamento dei servizi; ma tutto quello che riguarda la costruzione dipende dal Genio civile, e sarà

fatto secondo le norme della contabilità dello Stato.

L'articolo 10 della convenzione prosegue dicendo che la direzione, la sorveglianza dei lavori, la contabilità ed il collaudo dei lavori stessi saranno fatti secondo le norme delle leggi vigenti. Si debbono applicare le norme vigenti, il che vuol dire che bisogna provvedere con appalti.

Questa è la norma vigente per le Amministrazioni pubbliche ed io credo di interpretare la convenzione conchiusa con il comune di Porto Maurizio dicendo che da essa mi sembra evidente che i lavori debbono essere appaltati.

Lo stesso è bene dire anche per gli altri edifici postali: in massima trattative private non si debbono fare, a meno che per circostanze speciali, come, per esempio, se vi è qualche luogo in cui non si tratta che di accomodare edifici già esistenti. Ma per le costruzioni nuove è bene procedere con gli appalti, e sotto l'attiva e scrupolosa sorveglianza del Genio civile.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 4.145,028 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici a Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio, Sondrio, Taranto e Udine.

« È pure autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 37,820 per l'acquisto delle aree e degli stabili occorrenti alla costruzione degli edifici di Sondrio e di Taranto.

« La complessiva somma di lire 4,182,848 sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annessa tabella (Allegato A) e con le erogazioni in essa specificate ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo.

VALENZANI, segretario, legge:

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1° e relativa tabella della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« I contratti per l'acquisto delle aree e degli stabili di cui nel precedente articolo, saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di lire 1.22, ed alla approvazione di essi verrà provveduto con decreto ministeriale, sentito il parere del Genio civile ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sono approvate le annesse convenzioni (Allegati B, C, D, E, F, G, e H) stipulate coi comuni di Campobasso, Caserta, Como, Cuneo, Pavia, Porto Maurizio e Udine ».

Si dia lettura delle convenzioni:

VALENZANI, segretario, legge:

ALLEGATO B.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Campobasso per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Campobasso.

L'anno millenovecentoquattordici, addì otto del mese di giugno, in Campobasso.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal comm. Antonio Liverani, ispettore superiore delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Campobasso, rappresentato dall'avv. cav. Domenico Pistilli, assessore anziano, funzionante da sindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 28 marzo e 8 aprile 1914 approvate dall'onorevole Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 aprile 1914, n. 7790, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Campobasso si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di mq. 1350, sita in via Francesco Petrunto, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 6 giugno 1914, beninteso che tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in lire 240,000, di cui lire 210,000 per i lavori ed impianti accessori contemplati nel progetto e lire 30,000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di lire 240,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio.

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degl'interessi sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 240,000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza, dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per l'esecuzione dei lavori ed impianti progettati, verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 25,572, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 240,000, coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune si impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni.

Qualora tali varianti importassero una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitoli e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità

e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed altro ogni documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura del comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e tutti gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del Palazzo postale telegrafico, e così pure tutti i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Campobasso.

ANTONIO LIVERANI
DOMENICO PISTILLI.

ALLEGATO C.

Convenzione tra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Caserta, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Caserta

L'anno millenovecentoquattordici, addì 13 del mese di giugno in Caserta.

Tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor commendatore Antonio Liverani, Ispettore superiore delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Caserta, rappresentato dal suo Sindaco signor dottore cav. Vincenzo Cappiello, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 12 marzo p. p., resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Caserta si obbliga di costruire in Caserta, sull'area di circa metri quadrati 1,200, sita in piazza Vescovado di questa città, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto appositamente per cura del comune compilato, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire duecentottantacinquemila (lire 285,000) giusta il progetto precitato.

L'area verrà ceduta gratuitamente dal comune.

Art. 3.

La detta somma di lire 285,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di lire 30,367 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la costatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con il comune, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica, e con un rappresentante del Regio Demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 285,000 coi relativi interessi di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del comune; mentre

se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 30,367, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 285,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante l'esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, la eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura del comune.

Art. 12.

La presente convenzione e qualsiasi altro atto, che dovesse aver luogo in conseguenza di essa, fra Comune e Governo, e così pure i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno come sopra, in Caserta.

ANTONIO LIVERANI.
VINCENZO CAPPIELLO.

ALLEGATO D.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Como, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Como.

L'anno millenovecentotredici, addì 6 del mese di giugno, in Roma.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata da S. E. l'onorevole cavaliere

gran Croce avvocato Teobaldo Calissano ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Como, rappresentato dal suo sindaco signor Reina gr. uff. avv. conte Luigi, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 13 e 17 maggio 1913, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Como si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di proprietà di esso comune, fronteggiante la via Tolomeo Gallio, segnata a parte del n. 285 di mappa, per una fronte della lunghezza di metri 57 e per una profondità di metri 44, area coerenziata, oltre che dalla detta via Gallio, dalla via Petrololo (che dovrà essere allargata fino a complessivi metri 10, occupando parte del terreno in parola) da altra nuova via che il comune pur s'impegna di aprire al pubblico, ed infine dal residuo terreno a nord di proprietà comunale, di costruire, dicesi, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto di massima compilato, per incarico dell'Amministrazione comunale, dagli ingegneri comm. Eugenio Linati e Giuseppe Stampa in data 2 maggio 1913 e che il comune di Como si impegna di ridurre in regolare progetto esecutivo entro sei mesi dalla data della presente convenzione, il quale progetto esecutivo dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in lire 525,000, di cui lire 480,000 per lavori ed impianti accessori giusta il progetto precitato, e lire 45,000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di lire 525,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità uguali, comprensive dello interesse annuo del quattro per cento, al netto da qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di lire 55,940 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, ben inteso che tale consegna e la

constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 525,000 coi relativi interessi, di cui nel precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà — ogni ragione ed eccezione rimossa — essere a carico del comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 55,940 come è detto all'articolo 3, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso a iniziare i lavori.

E s'impegna del pari il comune a sistemare la via Petrololo allargata, ed a costruire una nuova via parallela a questa sul lato a levante del palazzo costruendo.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 10.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura del comune.

Art. 11.

La presente convenzione ed ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di questa, unicamente fra lo Stato ed il comune, saranno registrati gratuitamente ed esenti da bollo.

Art. 12.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta in Roma, il giorno 6 giugno 1913.

TEOBALDO CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi.*

LUIGI REINA, *sindaco di Como.*

ALLEGATO E.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Cuneo per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Cuneo.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 9 del mese di giugno, in Cuneo.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor Bossaglia cav. uff. Cesare direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Cuneo, rappresentato dall'onorevole comm. avv. Marco Cassin, pro-sindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 27 aprile 1914, resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Cuneo si obbliga di costruire sull'area situata tra le vie Bonelli, Asilo Infantile, Cavour, e Alba, area di proprietà di esso comune che misura una superficie di circa mq. 1,800, e che dal comune viene ceduta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, giusta il disposto dell'articolo 2 della presente convenzione, un palazzo per uso della posta, del telegrafo e del telefono, conforme al progetto, che, sulla base delle planimetrie schematiche concordate con funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi, è stato compilato a cura del comune, dal signor professor cavalier Aristide Soncini architetto, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'area sovraindicata, attualmente occupata dal teatro Toselli, e verso via Alba da alcune sezioni delle scuole elementari, è ceduta in proprietà dal comune allo Stato per il prezzo di lire 80,000. Il comune si riserva la disponibilità dei fabbricati entrostanti per cederli all'impresa che costruirà il palazzo.

Art. 3.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in lire 500,000, di cui lire 420,000 per i lavori compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, giusta il progetto precitato, e lire 80,000 per l'area.

Art. 4.

La somma di lire 420,000 per la costruzione del palazzo verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato, insieme al prezzo dell'area in lire 80,000, in dodici annualità uguali, comprensive del capitale e dell'interesse, nella misura del 4 per cento al netto da qualsiasi imposta e tassa e quindi, in cifra tonda, di lire 53,276 ciascuna.

Art. 5.

In ordine al rimborso di cui all'articolo precedente, resta convenuto:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto subito dopo che il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato. Tale consegna (da seguire entro un mese dalla richiesta che ne farà il comune) avrà luogo mediante verbale constatante il compimento e la regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati. Tale verbale sarà compilato e firmato di accordo tra l'Ufficio tecnico comunale, l'Ufficio del Genio civile, un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 500,000, coi relativi interessi, di cui nei precedenti articoli, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, compreso il prezzo dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza - ogni ragione ed eccezione rimossa - dovrà essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori, da tenersi dal comune, a norma dell'articolo 2 risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal Comune per l'esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 53,276 come è detto all'articolo 4, salvo a fare la corrispondente deduzione sulle annualità successive, qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Il Comune si impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, ed a farne la consegna entro il termine di mesi *trentasei* dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà comunicato al Comune l'autorizzazione di indire l'appalto.

Art. 10.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Art. 12.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con

Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 13.

Di tutti i disegni, planimetrie, particolari architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura del comune.

Art. 14.

La presente convenzione, ed ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di questa, unicamente fra lo Stato ed il comune e così pure i documenti di progetto saranno registrati gratuitamente ed esenti da bollo.

Art. 15.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta in Cuneo il giorno, mese ed anno che sopra...

Per l'Amministrazione delle regie poste

BOSSAGLIA CESARE

Per il comune di Cuneo

Il Pro-Sindaco

MARCO CASSIN.

ALLEGATO F.

Convenzione tra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Pavia per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Pavia.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 12 del mese di giugno, in Pavia.

Tra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor cavalier Francesco Passarelli, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Pavia, rappresentato dal suo sindaco signor ingegnere commendatore Emilio Franchi Maggi, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 9 e 13

maggio 1913, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pavia si obbliga di costruire in Pavia, città, sull'area di circa mq. milleduecento, circoscritta: ad ovest da via degli Ariani, da allargarsi a dieci metri; a sud da via Mentana, da allargarsi a non meno di dieci metri; ad est da via Cavallotti, da allargarsi di circa due metri; a nord da una costruenda strada, larga non meno di dieci metri, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 8 maggio 1913, il quale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti di riscaldamento, dell'acqua e della illuminazione, viene stabilita in lire trecentomila (lire 300,000) giusta il progetto precitato.

L'area verrà ceduta gratuitamente dal comune.

Art. 3.

La detta somma di lire 300,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di lire 31,966 ciascuna, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica, e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 300,000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area; e che, quindi, qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 31,966, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 300,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, la eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, ed a sue spese per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi, ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 12.

La presente convenzione, i documenti di progetto ed ogni altro atto che si facesse dal comune di Pavia — nell'interesse dello Stato — in conseguenza della convenzione stessa, compresi quelli riguardanti le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postale-telegrafico, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, appro-

vata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Pavia.

FRANCESCO PASSARELLI.
EMILIO FRANCHI MAGGI.

ALLEGATO G.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Porto Maurizio, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Porto Maurizio.

L'anno millenovecentoquattordici, addì cinque del mese di giugno, in Porto Maurizio.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal signor cavaliere Giordano Onorato, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, e il comune di Porto Maurizio, rappresentato dal suo sindaco signor Ajrenti avvocato cavaliere ufficiale Filippo, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 2 maggio 1913, resa esecutoria nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Porto Maurizio si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di metri quadrati 1,297,18, sita in piazza e via Aurelio Saffi, di cui metri quadrati 283,65 di sua proprietà ed il resto di proprietà privata, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto esecutivo compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 1° maggio 1913, beninteso che tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in lire duecentotrentacinquemila, di cui lire duecentodiecimila per i lavori e gl'impianti accessori contemplati nel progetto, e lire venticinquemila per l'area.

Art. 3.

La detta somma di lire duecentotrentacinquemila verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dello interesse annuo del quattro per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo

sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà dello Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire duecentotrentacinquemila coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori ed impianti progettati, verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 25,040, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 235,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso ad iniziare i lavori.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importassero una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile in base alle condizionistabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno esser approntate per cura del comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e qualsiasi atto che, in conseguenza di essa, intervenisse fra comune e Governo, come pure gli atti che il comune dovrà stipulare per le espropriazioni o gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione dell'edificio postelegrafico in base al progetto stabilito, nonchè i documenti di progetto, saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Porto Maurizio.

ONORATO GIORDANO.
FILIPPO AJRENTI.

ALLEGATO H.

Convenzione fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle finanze e il comune di Udine, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoquattordici addì otto (8) del mese di gennaio presso l'Intendenza di finanza di Udine.

Avanti di me dottor Ugo Toniolo fu Giuseppe, primo segretario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa, ed alla presenza dei signori D'Ambrosi Francesco fu Gaetano, nato a San Valentino Torio, impiegato governativo e Galaverna Pietro di Santa, nato a Mantova, testimoni idonei cognitivi e richiesti ed entrambi domiciliati in Udine, sono comparsi i signori cav. avv. Ettore Pozzi fu Francesco nato a Pavia, intendente di finanza in rappresentanza del Ministero delle finanze, cav. ufficiale Aristide Parrini fu dott. Francesco, nato a Lucca, direttore provinciale in rappresentanza del Ministero delle poste e telegrafi, grand'ufficiale professore Domenico Pecile fu senatore Gabriele Luigi, nato a Udine, sindaco e rappresentante del comune di Udine autorizzato

alla presente stipulazione sia con deliberazione del Consiglio comunale del 7 maggio 1913, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del successivo giorno dieci (allegato A) sia con decreto del 2 settembre 1913, n. 20500, divisione II, dell'illustrissimo signor prefetto di Udine, pubblicato nel n. 20 del foglio annunciati legali della Regia prefettura di Udine del 6 settembre 1913, (allegato A-1) dei quali tutti attesto l'identità personale e fra i quali viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Udine si obbliga di costruire in Udine, sull'area di sua proprietà di mq. 1,595.51, compresa fra via della Posta, via della Prefettura, gli stabili di proprietà Campeis e la rimanente proprietà comunale, il palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme il progetto compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 10 febbraio 1913, che trovasi attualmente presso il Ministero per essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che viene in ogni caso sin d'ora accettato e confermato dalle parti contraenti.

Art. 2.

Il comune di Udine cede l'area suddetta allo Stato, il quale in corrispettivo, e senza obbligo di corrispondere la differenza del maggior valore dell'area, cede in piena e libera proprietà al comune quella parte del fabbricato demaniale ch'è ora adibita in Udine ai servizi della posta e del telegrafo, col patto esplicito che l'uso, attualmente promiscuo nel detto stabile, della scala di accesso di via Rauscedo, deve restare agli uffici militari.

La consegna al comune della suddetta parte di fabbricato demaniale verrà fatta entro sei mesi dal giorno in cui il nuovo palazzo per i servizi postali e telegrafici suddetti sarà completamente ultimato, collaudato e dichiarato abitabile, e ciò perchè l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possa avere il tempo necessario per arrederare il detto palazzo ed eseguirvi gli impianti tecnici necessari per il collocamento di tutti gli uffici. Nessun compenso sarà dovuto al comune per tale dilazione.

Gli enti che formano oggetto della presente permuta sono rispettivamente identificati nei due allegati tipi (B e C) estratti

dalla mappa di Udine, città, coi dati seguenti:

1° Stabili appartenenti al Comune ceduti allo Stato (ex-convento dei Filippini):

Mappa n. 1849-B	}	— piani 2, vani 6,
» » 3161-A		
» » 1854-A	}	— piani 3, vani 18,
» » 1855		— orto, pert. 0.21, mq. 210,

rendita censuaria lire 270.

Viene inoltre ceduta al Demanio dello Stato una piccola zona ora sede di strada ad ovest del mappale 3161 della superficie di mq. 65.

2° Stabile di proprietà dello Stato ceduto al comune (Palazzo delle Poste), mappa n. 1745-sub-I — piani 3, vani 28, di pert. 0.69 pari a mq. 690, rendita imponibile lire 1,000.

Art. 3.

Le cessioni di cui al precedente articolo vengono rispettivamente fatte ed accettate con tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, azioni e servitù attive e passive di qualsiasi specie e natura spettanti agli stabili precitati o sui medesimi gravanti.

Art. 4.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del nuovo palazzo e per gli impianti accessori e le provviste di cui nel relativo progetto viene stabilita in lire 335,000, giusta il progetto medesimo.

Art. 5.

La detta somma di lire 335,000 verrà anticipata dal comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato; beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori, impianti e provviste progettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà, per qualsiasi titolo e ragione, far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune; all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 335,000 coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, e che, quindi, qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 35,695 corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di lire 335,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Il comune si impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà dal Ministero del poste e dei telegrafi autorizzato ad iniziare i lavori.

Art. 10.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni. Qualora tali varianti importino una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sarà a carico dello Stato.

Art. 11.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto e a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, a sue spese per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese a cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 250, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 12.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del comune.

Art. 13.

La presente convenzione e ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di esso, unicamente tra lo Stato ed il Comune saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 14.

La presente convenzione sarà sottoposta all'esame del Parlamento per essere approvata e resa esecutiva con legge dello Stato.

Questo atto scritto quasi per intero da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte anche da me, su tre fogli di carta semplice, occupando otto facciate interamente scritte e diciotto righe della nona, è stato da me letto ad alta voce alle parti contraenti alla continua pre-

senza dei citati testimoni ed è stato approvato in ogni sua parte, comprese le postille, dagli interessati per cui questi passano alla firma insieme ai testimoni ed a me segretario rogante.

DOMENICO PECILE, *sindaco di Udine*

ARISTIDE PARRINI

AVV. ETTORE POZZI, *intendente*

D'AMBROSI FRANCESCO, *teste*

GALAVERNA PIETRO, *teste*

Dott. UGO TONIOLO, *primo segretario delegato ai contratti.*

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 con le annesse convenzioni delle quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, e le indennità dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli romani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli romani.

Se ne dia lettura.

LOERO, *segretario, legge: (V. Stampato n. 154-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, e ha facoltà di parlare l'onorevole Agnesi.

AGNESI. Credo mio dovere dire brevi parole su questo disegno di legge, per fare una constatazione, se non erro, assai amara e dolorosa.

Mi pare che in materia di costruzione di linee telefoniche si usino dallo Stato due pesi e due misure. Noi abbiamo qui un disegno di legge col quale si domanda che certi residui di fondi destinati per la costruzione di linee nazionali siano utilizzati per la costruzione di linee che non hanno i caratteri di linee nazionali, mentre d'altra

parte lo Stato rifiuta la costruzione di linee telefoniche che hanno tutti i caratteri di linee nazionali.

Chi studia le varie leggi telefoniche finora approvate dal Parlamento, od ha la pazienza di leggere la relazione della Commissione Reale, presieduta dal compianto senatore Casana, di cui facevano parte il nostro collega onorevole Dari, ed altri onorevoli colleghi; o legge le chiare relazioni dei colleghi onorevoli Bignami ed Aguglia che precedono vari disegni di legge in materia telefonica, viene a conoscere che le linee telefoniche italiane si possono dividere in tre classi:

- 1° linee internazionali;
- 2° linee nazionali;
- 3° linee intercomunali.

Sono chiamate internazionali quelle che uniscono l'Italia colle nazioni vicine.

Sono chiamate nazionali quelle che uniscono i capoluoghi di provincia colla capitale, Roma; quelle che uniscono i capoluoghi di provincia col centro della propria regione; quelle che uniscono i capoluoghi di provincia tra loro; quelle che uniscono col capoluogo della provincia, i capoluoghi di circondario, le città di oltre 100 mila abitanti, le città che hanno porti di grande traffico ed altri pochi casi.

Tutte le altre linee si denominano linee intercomunali.

La costruzione delle linee internazionali e delle linee nazionali deve essere fatta tutta a spese dello Stato; invece la costruzione delle linee intercomunali, in base alla legge 9 luglio 1903, n. 420, sono costrutte metà a spese dello Stato e metà a spese degli enti interessati.

Ora queste linee telefoniche dei Castelli romani hanno i caratteri delle linee internazionali o delle linee nazionali? No evidentemente. Dunque dovrebbero essere metà a spese dello Stato e metà a spese degli interessati.

Invece con questo disegno di legge si propone che esse siano costrutte a spese dello Stato e con residui di fondi destinati a linee nazionali, mentre lo Stato nega di costruire a sue spese la linea telefonica che deve unire direttamente il capoluogo della provincia di Portomaurizio col capoluogo della provincia di Cuneo, e che deve unire il capoluogo della provincia di Portomaurizio col centro della regione ligure-piemontese, che è Torino, linea evidentemente nazionale.

Attualmente la provincia di Portomaurizio è collegata colla provincia di Cuneo e con quella di Torino in modo indiretto, mediante la linea Savona-Mondovì-Cuneo-Fossano-Torino, cioè mediante una linea a zig-zag e che attraversa la provincia di Genova.

Ma questa linea è già sovraccarica di lavoro e non basta più pei bisogni commerciali del porto di Savona. Quindi si può dire che la provincia di Portomaurizio non ha alcun allacciamento con quella di Cuneo.

Già in una seduta mattutina dell'11 marzo 1913, anche a nome dei colleghi onorevoli Nuvoloni, Marsaglia e Calleri, io reclamava all'onorevole ministro Calissano la costruzione di questa linea, mentre si discuteva il disegno di legge, che divenne poi la legge 20 marzo 1913, n. 253, e l'onorevole Calissano riconobbe la ragionevolezza della mia domanda e la grande importanza del traffico tra la provincia di Portomaurizio e quella di Cuneo.

Ed aggiungeva:

« Ricordi inoltre ed in cortesia l'onorevole Agnesi che, oltre ai collegamenti già indicati, abbiamo ed avremo anche presenti le linee suggerite dalle speciali necessità del traffico.

« Quindi se questa necessità di un collegamento fra Portomaurizio e Cuneo verrà manifesta, non dubiti l'onorevole Agnesi che ne terrò conto, certissimo non solo di fare l'interesse delle due provincie, ma anche dello Stato, perchè in quella intensità di traffico, troverà nuovi introiti al proprio bilancio ».

Ora questa necessità ricordata dall'onorevole ministro Calissano vi è, e si accentua sempre più.

Sarebbe quindi necessario che lo Stato costruisse quella linea.

A questo scopo in data 16 maggio corrente anno, d'accordo coi colleghi onorevoli Bovetti, Nuvoloni, Di Mirafiori, Peano, Curreno, Soleri, Canepa, Cassin, Giordano, Falletti, Bonino, Cesare Rossi, Vinaj e Raimondo, abbiamo presentato una domanda all'onorevole ministro perchè questa linea di interesse nazionale venisse costrutta subito ed a spese dello Stato.

Ma a questa nostra domanda l'onorevole ministro rispondeva che lo Stato non poteva provvedervi perchè non aveva fondi per questo scopo e che quindi gli interessati, se volevano quella linea, dovevano sottostare alle condizioni della legge n. 420 del

9 luglio 1908, versando cioè anticipatamente ed a fondo perduto la metà della spesa.

Ma quasi contemporaneamente veniva distribuita agli onorevoli deputati questa leggina per la quale si trovarono i fondi e che propone di costruire a totali spese dello Stato delle linee che sono solamente e puramente intercomunali e si destinano per esse dei fondi che erano stati votati per le linee nazionali, contrariamente a tutta la legislazione finora seguita in materia telefonica.

È proprio l'applicazione dei due pesi e delle due misure.

Ad uno si dà quello che non gli spetta, ad un altro si nega quello che gli si deve. È una vera ingiustizia.

Io mi limito a fare queste considerazioni amare e dolorose, e mi auguro che almeno anche alla linea Porto Maurizio-Oneglia-Ceva-Mondovì-Fossano, l'onorevole ministro voglia accordare tutte le sue benevoli premure ed i possibili aiuti. (*Bene!*)

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Valenzani.

VALENZANI. Onorevoli colleghi, nessuno di noi, deputati della regione laziale, più direttamente interessati all'approvazione di questo modestissimo disegno di legge, avrebbe potuto credere che il disegno stesso, che risponde alle norme più elementari di giustizia distributiva, avrebbe suscitato le ire del collega Agnesi!

Si è parlato di due pesi e di due misure; si è parlato di una evidente ingiustizia che sarebbe commessa a favore di queste linee telefoniche!

Ora, mi consenta la Camera due sole parole. Quale è la portata di questo disegno di legge? Sui fondi messi a disposizione del ministro delle poste dalla legge 17 luglio 1907 il ministro ha potuto economizzare la somma di lire 130 mila. Su questa somma che il ministro ha a sua disposizione, egli ha creduto opportuno, in questo assecondando le giuste mire degli interessati e dell'Amministrazione telefonica, di provvedere a togliere uno sconcio gravissimo per quanto riflette le comunicazioni telefoniche intorno a Roma.

Tutta la zona laziale, che comprende ben 45 comuni, è attualmente servita dalla linea Roma-Frascati, la quale si compone di due fili telefonici, uno di ferro del diametro di due millimetri, l'altro di bronzo del diametro di millimetri 1.25. E noti la Camera che si tratta di linee costruite fin

da quando il servizio telefonico era esercitato dalla Società generale italiana.

Lo Stato riscattò queste linee, e su queste linee, le quali prima dovevano servire soltanto sette comuni, si è poi aggiunto tutto il carico degli altri comuni che io ho indicato, vale a dire di tutti i comuni del circondario di Velletri, del mandamento di Valmontone, di Sezze, di Piperno, e perfino le linee di Anzio e di Nettuno, che convergono su quella Roma-Frascati.

Pensi la Camera che sono linee telefoniche che servono non soltanto a comunicazioni locali dei Castelli con Roma, ma debbono servire anche alle necessità di tutta la numerosa colonia villeggiante, che, tanto d'inverno quanto d'estate, si reca in quei paesi, ed è una clientela speciale che ha bisogno di servirsi del telefono non soltanto per le comunicazioni con Roma, ma anche coi centri nazionali più importanti come Firenze, Napoli, ecc. Così è accaduto che mentre il servizio telefonico risponde alle esigenze locali, non risponde assolutamente per le comunicazioni più lunghe; e a ciò si è voluto provvedere con questa spesa di 106 mila lire per la costruzione di tre linee telefoniche dirette che serviranno allo scarico di tutto il servizio delle attuali due linee così male costruite della Roma-Frascati.

Dirò ora brevi parole sul mio emendamento. La prima parte propone che si aggiunga un'altra linea diretta Roma-Frascati, perchè evidentemente quella attuale si trova in condizioni di inferiorità di fronte alle nuove linee coi fili di bronzo di tre millimetri che si costruiranno. E la ingiustizia appare tanto maggiore in quanto che la linea Roma-Frascati fu costruita durante l'esercizio privato a spese del comune di Frascati, che provvide alla palificazione e diede un sussidio straordinario di cinquemila lire per l'impianto del servizio telefonico.

La seconda parte del mio emendamento serve ad ovviare ad un altro gravissimo inconveniente.

Il comune di Poli era l'unico della rete dei Castelli romani che era rimasto privo del servizio telefonico. Il compianto ministro Calissano pensò di riparare a tale inferiorità dando a Poli il servizio simultaneo, cioè innestando il filo telefonico sul telegrafico. Ma praticamente questo provvedimento si è tradotto in una semplice canzonatura, perchè la comunicazione telefonica si ha dal paese fino al centralino, ma

non riesce mai oltre di esso. Ora il comune di Poli, piccolo comune di appena 1,200 abitanti, si trova in condizioni finanziarie tali per cui come non potè allora, all'atto dell'impianto, dare la quota di concorso stabilita dalla legge, così non potrebbe ora sostenere alcuna spesa pel miglioramento del servizio.

Così io prego l'onorevole ministro, poichè non è possibile togliere a un paese un beneficio già concesso, di voler trasformare a spese dell'Amministrazione telefonica il servizio simultaneo in Galliciano-Poli, estendendolo fino alla frazione di Guadagnolo, in servizio telefonico. Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accogliere questi miei emendamenti. (*Approvazioni*).

VERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Valenzani. È inutile che io risponda all'onorevole Agnesi per contraddire la sua affermazione che l'onorevole ministro abbia usato due pesi e due misure, concedendo questi speciali impianti telefonici ai Castelli romani, poichè so che l'onorevole ministro intende procedere alla riforma e sistemazione dei servizi telefonici. Quindi noi possiamo unirci all'onorevole Agnesi nell'augurio e nella speranza che la Liguria abbia presto quello che desidera.

Facendomi interprete di tutti i colleghi del Lazio, io rivolgo una parola di lode all'onorevole ministro per aver provveduto alla sistemazione dei servizi telefonici che nel Lazio era da tempo reclamata.

BOVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOVETTI. Accolgo l'augurio e la speranza espressi testè dall'onorevole Veroni, perchè anche al Piemonte ed alla Liguria siano estesi i benefici, oggi largamente concessi ai Castelli romani.

Ma permetta il collega Valenzani che io dissenta dalla sua tesi che questi residui siano da applicarsi ai Castelli romani perchè la legge del 1907 abbia avuto la sua esecuzione.

Questo io contesto, e sostengo che i residui di quella legge dovrebbero essere concessi a quelle linee che erano beneficate dalla legge stessa.

Tempo indietro mi rivolsi all'onorevole ministro Riccio perchè constatasse come il mio collegio di Ceva è attraversato dalla linea nazionale e tutti i capoluoghi di mandamento, che dovrebbero essere allacciati alla rete telefonica, non lo sono.

L'onorevole ministro mi rispose che mancavano i fondi, ma io credo che questi residui di cui disponiamo oggi si sarebbero appunto dovuti applicare in quelle linee, giacchè il Governo ha il dovere di allacciare quei capoluoghi di mandamento alla rete nazionale.

Concludo non opponendomi all'attuale disegno di legge, (farei cosa antipatica) ma augurandomi insieme che il Governo voglia provvedere a che non si verifichino sperequazioni ed ingiustizie, e in particolare per i paesi del mio collegio e per Ceva chiedo che si faccia coi residui che sopravvanzeranno quella piccola spesa necessaria per allacciare il capoluogo con la rete nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io debbo difendermi dall'accusa di aver adoperato due pesi e due misure, accusa veramente ingiusta e che mi sorprende.

La legge 24 marzo 1907 stanziava oltre 8 milioni per la estensione della rete telefonica nazionale. Quella legge, bene o male, è stata eseguita; erano rimaste 130 mila lire che dovevano andare in economia; io ho chiesto al ministro del tesoro di volerle destinare alla istituzione di qualche nuova linea telefonica.

Potevamo ordinare con sole 130 mila lire tutte le modificazioni proposte per le linee telefoniche della provincia di Porto Maurizio, di Genova e di Cuneo, come vorrebbero l'onorevole Agnesi e i suoi colleghi? Sarebbe occorsa somma molto maggiore. E allora, non essendovi nessun altro lavoro telefonico di importanza eseguibile con questa somma, ho creduto conforme a vero pubblico interesse destinare la somma a regolarizzare il servizio di Frascati, Fiuggi, Valmontone con Roma.

Non si tratta di un semplice interesse locale. Bisogna considerare che cosa sta diventando la provincia di Roma, quanti italiani, quanti forestieri vanno a Fiuggi, quanta gente si reca a Frascati, ai Castelli romani. L'attuale servizio telefonico fra Roma e Fiuggi, Frascati, così come è, non può funzionare. E poichè a tutto ciò si può provvedere con la somma di 130 mila lire, io ho creduto di destinarvela. Non credo quindi di meritare censura per aver destinato questa somma alle popolazioni operosissime dei dintorni di Roma.

Come regoleremo il servizio nelle pro-

vincie di Porto Maurizio, Cuneo e Genova? Evidentemente si regolerà in base alle leggi vigenti. Io vedrò se potrò trovare nei capitoli del bilancio e con i residui delle somme fissate dalla legge del 30 marzo 1913 per le reti telefoniche interurbane, quanto può servire a regolare il servizio telefonico nelle regioni che gli onorevoli Agnesi e Bovetti rappresentano. Essi sanno che sto studiando il problema, nè io posso far cosa che ecceda le facoltà che ho per legge e che ecceda la potenzialità del bilancio.

Vi è nel bilancio di previsione 1914-15, il cui esercizio comincia adesso, un capitolo nuovo, il 123, che stabilisce la somma di 50 mila lire che serve per migliorare le linee secondarie: se sarà necessario qualche lavoro, come quello a cui accenna l'onorevole Bovetti, vedrò di trovare su quel capitolo la somma occorrente. Sono animato dalle migliori intenzioni, con propositi di equità per tutte le regioni d'Italia.

E la prova si ha nella distribuzione che ho fatto delle nuove costruzioni telefoniche per l'esercizio 1914-15. La legge 30 marzo 1913 vuole che in questo esercizio si spendano 3 milioni per linee telefoniche interurbane.

Ecco le linee che si costruiranno in questo esercizio: Cavo Stretto di Messina, Napoli-Cosenza, Napoli-Potenza, Napoli-Campobasso, Cosenza-Taranto, Bari-Potenza, Palermo-Girgenti, Palermo-Trapani, Palermo-Termini, Aquila-Chieti, Chieti-Lanciano, Roma-Aquila, Ascoli-Fermo, Bologna-Ravenna, Bologna-Vergato, Genova-Albenga, Cremona-Crema, Vicenza-Padova, Torino-Modane, (due circuiti) Aquila-Teramo.

In quasi tutte le regioni d'Italia si stabiliranno nuove linee telefoniche in questo primo piano di distribuzione di reti interurbane; fra le linee vi è la Genova-Albenga che interessa la Liguria. Credo che per questa distribuzione la Camera voglia riconoscere che sono stato guidato da grande senso di equità. E vorrei far considerare agli onorevoli colleghi della Liguria che questa regione e la provincia di Cuneo non sono delle meno sprovviste di reti telefoniche, le quali piuttosto mancano nell'Italia centrale e meridionale. (*Approvazioni*).

Comunque sia, li ringrazio di aver conchiuso che voteranno la legge. Terrò conto delle loro raccomandazioni; ma ora sono ad essi grato perchè non negheranno il loro voto a questo piccolo beneficio che si vuol

portare a Roma e alle regioni che la circondano e che sono così ricche di avvenire.

Non posso accettare la proposta dell'onorevole Valenzani altrimenti che come raccomandazione. Spero, e così ritengono i tecnici, che quando si costruiranno le tre linee contemplate nell'attuale progetto di legge, le due linee interurbane con cui Frascati è allacciato a Roma, libere dell'eccesso di lavoro che adesso le ingombra e le affatica, saranno sufficienti, per il traffico così ridotto; ma se l'esperienza farà riconoscere che le attuali linee non basteranno al completo funzionamento telefonico, assicuro l'onorevole Valenzani che provvederò, senza perciò aver bisogno d'una legge. Con le 50 mila lire del capitolo 123 del bilancio 1914-15 (capitolo introdotto per la prima volta nel bilancio) io potrò sostituire un filo di bronzo al filo di ferro. Assicuro insomma l'onorevole Valenzani che provvederò ove necessità vi sia, senza bisogno anche che m'impegni fin d'ora ad una spesa che forse sarà inutile, poichè (come ho detto) spero che la linea Roma-Frascati potrà funzionare anche col filo di ferro.

Quanto alla trasformazione del servizio Galliciano-Poli, confesso che ho bisogno di studiare la questione, poichè non conosco le circostanze speciali. Accetto l'aggiunta dell'onorevole Valenzani come una raccomandazione, pregando il proponente di ritirare la sua proposta. (*Approvazioni*).

NAVA CESARE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA CESARE, *relatore*. Gli onorevoli Bovetti ed Agnesi hanno parlato della legge del 1907 ed il primo di essi ha detto che gli avanzi verificatisi non rappresentano economie, ma lavori non compiuti e contemplati da quella legge. Anche la Giunta del bilancio si è proposta lo stesso quesito, avendo il dubbio che le 130 mila lire non rappresentassero una vera economia sui lavori contemplati dalla legge del 1907 e dalle altre due leggi successive, del 10 luglio 1910 e del 30 giugno 1912, che pure avevano tabelle relative ad alcune linee telefoniche da costruirsi. Il Ministero delle poste ha risposto che gli impianti indicati dall'allegato C alla legge del 1907 sono tutti eseguiti, come pure gli impianti stabiliti dalle leggi del 1910 e del 1912 e che l'economia realizzata (dei cui residui si vale il disegno di legge n. 154) sono dovuti al minor costo delle opere in confronto alla previsione.

Quindi si tratta di vere economie, alle quali si è ricorso in questo momento, per sopperire ai bisogni veramente urgenti così bene illustrati anche dall'onorevole Valenzani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il Governo è autorizzato a provvedere alla costruzione delle seguenti tre linee interurbane:

a) linea diretta Roma-Valmontone, con filo di bronzo di tre millimetri;

b) linea diretta Roma-Fiuggi, con filo di bronzo di tre millimetri;

c) linea diretta Roma-Velletri, con filo di bronzo di tre millimetri ».

A questo articolo l'onorevole Valenzani ha presentato il seguente emendamento, che ha già svolto:

« Aggiungere in fine:

d) linea diretta Roma-Frascati, con filo in bronzo di tre millimetri;

f) alla trasformazione del servizio simultaneo telegrafico-telefonico Galliciano-Poli in servizio telefonico, esteso fino alla frazione di Guadagnolo ».

Vi insiste l'onorevole Valenzani?

VALENZANI. Prendo atto delle dichiarazioni e delle promesse dell'onorevole ministro, e, ringraziandolo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

« Alla spesa per la costruzione di dette linee si provvederà con i fondi assegnati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 ».

(È approvato).

Procederemo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La discussione degli altri disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno è rimessa ad altra seduta.

La seduta è tolta alle 12.15.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1914 — Tipografia della Camera dei Deputati.